

COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia



Regolamento Comunale DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 78 del 30.11.2020

Sommario

CAPITOLO I.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
1 Ambito di applicazione e competenze.....	8
2 Responsabilità.....	8
3 Atti a disposizione del pubblico.....	8
4 Gestione dei servizi cimiteriali.....	9
CAPITOLO II.....	10
CIMITERI.....	10
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
5 Piano regolatore cimiteriale.....	10
6 Deposito di osservazione e obitorio.....	10
7 Aree ad inumazione.....	11
8 Cippo.....	11
9 Inumazione.....	12
10 Aree a tumulazione.....	12
CAPO II: ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI.....	13
11 Elenco dei Cimiteri comunali.....	13
12 Criteri di ammissione nei cimiteri.....	13
13 Orari di apertura dei cimiteri.....	13
14 Disposizioni generali.....	14
15 Divieti speciali.....	14
16 Obbligo di comportamento.....	14
17 Materiali e piante ornamentali.....	15
CAPO III.....	15
CONCESSIONI CIMITERIALI.....	15
18 Diritto di concessione dei loculi di proprietà comunale.....	15
19 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali dei loculi.....	15
20 Determinazione della tariffa di concessione.....	16
21 Deposito provvisorio.....	16
22 Sepolture private.....	17
23 Diritto d'uso delle sepolture private.....	17
24 Concessioni cimiteriali.....	18
25 Subentro nella concessione.....	18
26 Revoca della concessione.....	19
29 Manutenzione delle sepolture private.....	20
CAPO VI.....	20
ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI.....	20
30 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	20
31 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....	21
32 Limiti per le esumazioni straordinarie.....	21
33 Procedimento ed esiti.....	21
34 Oggetti da recuperare.....	21
CAPITOLO III.....	22
TRASPORTI FUNEBRI.....	22
35 Trasporto funebre.....	22
36 Trasporto della salma.....	23

37 Percorso del trasporto e disciplina del corteo.....	23
38 Orari dei funerali.....	23
CAPITOLO IV.....	23
<i>Cremazione</i>	23
39 Autorizzazione alla cremazione.....	24
40 Urne cinerarie.....	24
41 Affidamento dell'urna contenente le ceneri.....	25
42 Dispersione delle ceneri.....	25
CAPITOLO V.....	26
<i>Norme Tecniche</i>	26
43 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri.....	26
44 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	26
CAPITOLO VI.....	27
<i>Norme transitorie - Disposizioni finali</i>	27
45 Assegnazione gratuita di sepolture.....	27
46 Concessioni pregresse.....	27
47 Sanzioni.....	27
48 Rinvio.....	27

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

GLOSSARIO

addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si

configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1 Ambito di applicazione e competenze

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni normative statali e regionali attualmente vigenti e nel rispetto della potestà regolamentare dell'ente per disciplinare in ambito comunale i servizi relativi alla polizia mortuaria ed alla gestione delle attività funebri e cimiteriali, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvale dell'ausilio dei competenti organi dell'Agenzia di Tutela della Salute per le specifiche questioni di natura igienico-sanitari, nonché degli altri organi comunali nel rispetto delle proprie competenze secondo la normativa vigente.

I servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali sono gestiti dal Comune nelle forme previste per legge.

2 Responsabilità

Il Comune ed il personale addetto ai servizi cimiteriali adottano le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri, senza, tuttavia, assumere alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalla legge.

3 Atti a disposizione del pubblico

Presso i Cimiteri comunali sono tenuti, in forma cartacea o informatica, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i Registri di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990, l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti.

Presso l'Ufficio tecnico del Comune, gestito informaticamente, (e presso i cimiteri sono disponibili) è disponibile:

- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

4 Gestione dei servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali sono gestiti dall'Amministrazione comunale con le forme e secondo le modalità previste dagli artt. 122 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

I servizi cimiteriali relativi all'inumazione, alla tumulazione ed alla cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, salvo i casi di gratuità esplicitamente previsti per legge.

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a. la dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze, situato nel cimitero di S. Vigilio;
- b. l'inumazione nei casi accertati previsti dalla legislazione vigente di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari che abbiano titolo per essere accolte nei cimiteri del comune, nonché l'esumazione ordinaria nelle circostanze sopradescritte;
- c. la cremazione nei casi di persona indigente residente nel comune, indipendentemente dal luogo di cremazione;
- d. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- e. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune nei casi in cui il defunto o la famiglia non abbiano disposto in merito alla destinazione delle ceneri;
- f. l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è attestato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dai Regolamenti Comunali.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si ritiene sussistente nei casi di assenza univoca e permanente di qualsiasi manifestazione di interesse nei confronti della sepoltura del defunto da parte di familiari o di altre persone o enti nell'imminenza del decesso e per il periodo necessario a provvedere alle operazioni di sepoltura. Tuttavia, qualora tali manifestazioni di interesse intervengano successivamente, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute per la sepoltura nelle forme di legge.

Per 'familiari' si intendono il coniuge, l'unito/a civilmente, il/la convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, co. 36, L. 76/2016 o il convivente risultante dallo stato di famiglia, nonché i parenti e affini nel grado più prossimo individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice civile.

Il trasporto funebre, anche nei casi di gratuità del servizio di inumazione e cremazione, è servizio a titolo oneroso. *.

Tutti gli altri servizi cimiteriali, incluse le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente con apposito atto.

(*) nota: nello specifico, l'onerosità del trasporto, a prescindere dalla gratuità o meno degli altri servizi, è stabilita dall'ultimo periodo del citato comma 7-bis, il quale recita che "L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.").

CAPITOLO II CIMITERI Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

5 Piano regolatore cimiteriale

Nel rispetto della vigente normativa, il Comune adotta il Piano Cimiteriale, sentita l'ATS competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), e provvede alla sua revisione ogni dieci anni, ovvero ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi disciplinati dal piano stesso.

Nei Cimiteri sono previsti campi di inumazione, aree a tumulazione individuale, cellette ossario e/o cinerarie, nonché l'ossario comune, il cinerario comune ed il giardino delle rimembranze, costruiti nel rispetto della vigente normativa.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, il loro dimensionamento, la suddivisione in quadri, le dimensioni delle fosse in relazione anche all'età dei defunti sono disciplinate dal piano cimiteriale e dal presente regolamento.

Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra ed in modo che sia assicurata la superficie sufficiente a garantire le sepolture a sistema di inumazione secondo il fabbisogno del comune, il piano cimiteriale individua, nel rispetto della vigente normativa regionale e statale, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

L'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono stabilite nel Piano Regolatore Cimiteriale.

6 Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.

L'ammissione all'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto del cadavere di persona incidentata o dall'Autorità giudiziaria.

Nei casi previsti dalla normativa regionale i familiari possono richiedere il trasporto della salma per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso al deposito di osservazione. Come meglio definito al comma 1.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Durante il periodo di osservazione e fino alla chiusura del feretro dopo l'accertamento di morte sono adottate tutte le precauzioni igienico-sanitarie previste dalla normativa regionale e/o eventualmente disposte dalla competente Autorità sanitaria locale.

Per motivi di interesse pubblico ed in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi le salme per il periodo di osservazione.

7 Aree ad inumazione

I Cimiteri comunali hanno campi comuni destinati ad inumazioni.

Le aree di inumazione nei cimiteri sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse avviene con inizio dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Le dimensioni delle fosse sono determinate nel rispetto della vigente normativa statale e regionale come segue:

- lunghezza mt . 1,60;
- larghezza mt. 0,60;
- altezza cordolo fuori terra mt. 0,10;
- altezza massima cippo, croce, o lapide mt. 1,10.

Le fosse sono delimitate con un cordolo in pietra o in marmo bianco, su tutto il perimetro della sepoltura.

La struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno.

8 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera del Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, che dovrà essere posizionato alla testa della tomba.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, oppure di una lapide o di un piccolo monumento in sostituzione del cippo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Previa autorizzazione, inoltre, nei campi di inumazione è ammesso collocare un cippo "a ricordo" di defunti tumulati in altri luoghi.

Tutte le istanze devono essere corredate da un disegno schematico delle opere e dei materiali utilizzati.

Le autorizzazioni sopra indicate sono rilasciate dal Responsabile del Settore Tecnico dopo la verifica del disegno presentato e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dall'Ente con apposito atto.

L'installazione delle lapidi, monumenti o copritomba, la relativa manutenzione e la corretta conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico del richiedente o dei suoi aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, previa diffida, provvede alla rimozione dei manufatti.

9 Inumazione

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati ad inumazioni: il termine ordinario di inumazione è pari a venti anni e decorre dalla data di inumazione.

Salvo i casi di gratuità previsti dalla legge e di cui all'articolo 4 comma 3, l'inumazione è un servizio a titolo oneroso ed avviene previo pagamento della tariffa stabilita dall'Ente con apposito atto, da parte dei familiari che lo richiedono.

La posizione della fossa è individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo. L'assegnazione della fossa corrisponde al primo posto libero secondo il criterio indicato all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.

10 Aree a tumulazione

Nei Cimiteri comunali sono previste, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale, aree per la tumulazione delle salme.

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali completamente mineralizzati;
- nicchie per la raccolta di urne cinerarie;
- cappelle gentilizie.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure indicate dalla normativa regionale, come segue:

- lunghezza m. 2,25;
- altezza m. 0,70;
- larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure non inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applica la vigente normativa.

La posa della lapide è eseguita solo previo rilascio di autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, mediante presentazione di specifica domanda, con allegato un disegno schematico della composizione della lapide che tenga conto delle caratteristiche costruttive e delle campate e/o dei padiglioni, al fine di rendere il più armonico possibile la prospettiva delle pietre di sepoltura.

Il vaso portafiori potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 20, mentre la lampada votiva potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10. E' fatto divieto posizionare porta vasi sulla struttura esterna dei loculi situati al 5° livello nel Cimitero di Pieve (ala nuova).

La struttura della pietra di sepoltura non potrà essere modificata: è, altresì, vietato unificare due lapidi e la posa di oggetti mobili.

E' consentita la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

E' permessa la collocazione di più cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo contenente un feretro, compatibilmente con le dimensioni e fino a capienza dello stesso.

CAPO II: ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

11 Elenco dei Cimiteri comunali

Il Comune provvede al servizio di seppellimento secondo la normativa vigente nei seguenti cimiteri:

- Cimitero di Costorio;
- Cimitero di Pieve;
- Cimitero di S. Vigilio.

12 Criteri di ammissione nei cimiteri

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.

Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza del Settore Tecnico Comunale.

Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;
4. i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri di persone che hanno avuto, in vita, la residenza nel Comune e che al momento del decesso risultano emigrate o che hanno parenti e affini già seppelliti in uno dei cimiteri comunali di Concesio;
5. i nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
6. le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale.

13 Orari di apertura dei cimiteri .

I cimiteri sono aperti al pubblico come da prospetto che segue:

giorno	Periodo Estivo (1 maggio - 30 settembre)	Periodo Invernale (1 ottobre - 30 aprile)
Lunedì	chiuso	chiuso
Dal Martedì alla Domenica	8.00 alle 19.00	8.00 alle 18.00

Quando il giorno di chiusura ricade in giornata festiva, il cimitero rimane aperto.

Le cerimonie funebri si svolgono dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto.

I cadaveri provenienti da altri Comuni sono ricevuti nei cimiteri negli orari consentiti per i funerali entro le ore 17.00 nel periodo estivo ed entro le ore 16.00 nel periodo invernale.

14 Disposizioni generali

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Settore Polizia Locale può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli.

Nei cimiteri, dove sarà possibile, è ammesso l'ingresso del carro funebre.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
- alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

15 Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.80;
- sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Polizia Locale;
- consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

16 Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso, consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti.

Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

17 Materiali e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi devono essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi non appena sfioriti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.

Il Responsabile del Settore Tecnico dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al precedente comma, sono adottati previa diffida affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro, diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese.

CAPO III CONCESSIONI CIMITERIALI

18 Diritto di concessione dei loculi di proprietà comunale

Il diritto di concessione individuale di un loculo ha durata pari a quaranta anni, non prorogabili, dalla data di tumulazione. Alla scadenza del termine il Comune ne rientra in possesso senza possibilità di rinnovo.

Ove completamente mineralizzati, è facoltà degli eredi di riporre i resti in loculo ossario: la durata della concessione è pari a venti anni decorrenti dalla data di stipula, eventualmente rinnovabili per altri venti anni, a richiesta degli interessati da far pervenire all'ufficio anagrafe prima di detta scadenza.

La tumulazione in loculo ed in ossario è a titolo oneroso, i cui costi, determinati secondo la tariffa stabilita dall'Ente con apposito atto, sono a carico del richiedente.

E' consentita la collocazione di più cassette ossario o urne cinerarie in uno stesso ossario o cinerario ovvero in un loculo, fino a capienza dello stesso.

Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate successivamente nei loculi e/o negli ossari, rispettano la scadenza originaria della concessione principale.

19 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali dei loculi

L'assegnazione delle concessioni dei loculi di proprietà dell'Ente è effettuata esclusivamente al momento della sepoltura, seguendo un ordine sinusoidale ed in base al momento della richiesta. È esclusa la possibilità di prenotazione o assegnazione di loculi per persone ancora in vita, salvo i casi previsti nei commi successivi.

Al momento dell'assegnazione del loculo per una persona deceduta ed al fine di permettere ai coniugi di essere tumulati l'uno accanto all'altro, è consentita:

- l'assegnazione di un altro loculo, in ordine sinusoidale, per la sepoltura del coniuge già deceduto e tumulato in altro padiglione del medesimo cimitero o in altro cimitero comunale. La traslazione della salma dal luogo di precedente sepoltura avverrà nel rispetto delle previsioni di legge e con oneri a carico del richiedente. La durata della concessione per il loculo così assegnato non potrà, tuttavia, essere superiore a quella originariamente prevista per il loculo occupato in precedenza. La concessione del nuovo loculo avrà, quindi, una durata pari agli anni ancora da godere della concessione originaria ed è stipulata previo pagamento dell'ammontare della tariffa rapportata agli anni di utilizzo del loculo. In tale caso, il loculo lasciato libero rientra nella disponibilità del Comune senza che vi sia alcun diritto al rimborso della tariffa di concessione per gli anni di concessione non goduti;
- l'assegnazione di un altro loculo, sempre in ordine sinusoidale, a favore del coniuge superstite, purché quest'ultimo abbia superato il 60° anno di età. La concessione ha durata quarantennale, integrata al momento del decesso e che decorre dalla data di stipula del contratto che avviene contestualmente alla stipula del contratto di concessione per il loculo del coniuge deceduto .

I loculi liberati ai sensi dei commi precedenti rientrano nella disponibilità del Comune.

Le traslazioni delle salme di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico.

L'assegnazione delle concessioni dei loculi ossari o cinerari è effettuata al momento dell'effettivo utilizzo seguendo l'ordine sinusoidale. È esclusa qualsiasi possibilità di prenotazione degli stessi.

Nel caso di assegnazione di loculi ossari/cinerari a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie effettuate dal Comune, l'ordine di assegnazione sinusoidale segue la data di morte più remota.

20 Determinazione della tariffa di concessione

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione e l'inumazione di cui agli articoli precedenti sono stabilite dall'Ente con apposito atto.

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

21 Deposito provvisorio

A richiesta dei familiari del defunto o di colui che li rappresenta, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi destinati al deposito cd. provvisorio, previo pagamento del canone stabilito dall'Ente con apposito atto.

Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

1. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
2. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.

La traslazione della salma dal deposito provvisorio avviene nel rispetto della vigente normativa e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Sanitaria. I costi dell'operazione sono a carico del richiedente.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

22 Sepolture private

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 5, il cimitero dispone di aree riservate a sepolture private nei limiti della vigente normativa.

Il Responsabile del Settore Tecnico può concedere in uso a famiglie e comunità aree per la costruzione, a propria cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata per famiglie e collettività.

Il diritto d'uso delle sepolture private è disciplinato da specifica concessione che ne stabilisce la durata in accordo al Piano, nonché la decorrenza e la data di scadenza.

23 Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse potranno essere occupate da resti mortali di persone contemplate nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.

Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24, del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge, dall'unito civilmente e dal convivente di fatto ex art. 1, co. 36, L. 76/2016, nonchè dal convivente more uxorio del concessionario, purchè tale condizione sia dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

24 Concessioni cimiteriali

Le concessioni relative alle sepolture di cui all'articolo precedente sono regolate da un atto scritto che contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che ne regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

L'istruttoria delle suddette concessioni è di competenza del Settore Tecnico.

25 Subentro nella concessione

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione conservano il diritto al subentro dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale e richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto. In caso di pluralità di aventi diritto, uno degli stessi è designato quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'istanza di subentro nella concessione è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 DPR 445/2000.

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui si rende necessario utilizzare la tomba per procedere ad un seppellimento dopo il decesso del concessionario e comporta il versamento della relativa tariffa.

Alla morte del concessionario subentrato si provvede alla nomina di un altro concessionario fra gli aventi diritto, nei modi e tempi di cui ai commi precedenti.

In caso di rinuncia, questa è accettata solo previa indicazione ed accettazione di un nuovo concessionario subentrante.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile del Settore, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Sono fatti salvi i diritti di sepoltura di coloro che derivano il diritto dai precedenti concessionari.

Il diritto di sepoltura si esercita fino a capienza del sepolcro.

26 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, per ragione di pubblica utilità nonché nei casi di interesse pubblico e negli altri casi previsti dalla legge.

In tali casi la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

27 Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del Settore Tecnico nei seguenti casi:

1. qualora la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali essa era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute;
2. qualora sia stato accertato che la sepoltura privata è stata utilizzata da persone diverse da quelle cui è riservata;
3. qualora sia stato accertato che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
4. qualora sia stata accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
5. qualora non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
6. qualora la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere o vi sia stata grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 4, 5 e 6 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità, la diffida è pubblicata sul sito internet istituzionale ed all'Albo del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La stessa procedura si segue nel caso in cui il Comune non disponga o non abbia potuto risalire ai recapiti degli obbligati.

28 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza, revoca o di scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o qualsiasi manufatto concesso in uso, torna nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

In tali casi, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, l'Amministrazione comunale provvede inumando i medesimi nel campo comune ovvero, rispettivamente, collocandoli nell'ossario o nel cinerario comune con oneri a carico dei Concessionari o degli altri soggetti obbligati.

29 Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

CAPO VI ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

30 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Il turno ordinario di inumazione nei cimiteri comunali è di venti anni.

Le esumazioni ordinarie si eseguono decorso detto termine e vengono disposte con Ordinanza Sindacale.

Il turno ordinario di tumulazione nei cimiteri comunali è di quarant'anni.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono decorso il termine di concessione di 40 anni e vengono disposte con Ordinanza Sindacale.

L'elenco delle sepolture in scadenza è reso noto nelle forme previste dall'art. 20 comma 4 della normativa regionale ovvero tramite pubbliche affissioni all'Albo pretorio online e agli ingressi dei cimiteri per almeno 90 giorni degli elenchi in scadenza.

Nelle stesse forme è altresì reso noto il periodo di svolgimento delle operazioni.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Al termine delle operazioni sarà redatto apposito verbale dagli operatori cimiteriali, individuati secondo le modalità stabilite dal Comune per la gestione del servizio stesso. La presenza del personale ATS può essere richiesta dal Comune qualora si renda necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

Le fosse liberate dai resti del feretro sono utilizzate per nuove inumazioni.

I loculi liberati dai resti del feretro sono utilizzati per nuove tumulazioni.

Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione. Il Comune le conserva fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

31 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si effettuano, rispettivamente, prima del termine ordinario di inumazione o della scadenza della concessione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, ovvero - su richiesta dei familiari legittimati, in forma scritta e a proprie spese, per trasporto in altra sepoltura o per procedere a cremazione.

L'autorizzazione, contenente date orari e le modalità delle operazioni, è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune. Nel caso ricorrano particolari esigenze che richiedano l'adozione di precauzioni di natura igienico-sanitaria il Comune può richiedere l'intervento di personale della locale ATS, come previsto dalla normativa vigente.

32 Limiti per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- in caso di cadavere portatore di radioattività, salvo che l'ATS dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

33 Procedimento ed esiti

I feretri sono esumati e/o estumulati a cura degli operatori cimiteriali che redigono processo verbale in duplice copia delle operazioni compiute: una copia è conservata dal custode/tumulatore del Cimitero ed una è trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale.

I resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria possono essere raccolti, ove completamente mineralizzati, in cassette da tumulare in loculi, cellette ossario o sepolture private ove il defunto ne abbia diritto e previo pagamento della relativa tariffa, ovvero destinati a cremazione. In assenza di qualsiasi decisione o anche su richiesta dei familiari, i resti rinvenuti possono essere destinati all'ossario/cinerario comune.

In caso di mancata completa mineralizzazione, i resti mortali sono inumati in campo comune, previa asportazione della parte zincata della cassa ove presente, per il periodo fissato dalla normativa vigente, ovvero avviati a cremazione su richiesta dei familiari.

La valutazione della completa mineralizzazione dei resti mortali spetta al soggetto incaricato, individuato in relazione alla forma di gestione del cimitero scelta dal Comune.

Per le esumazioni ed estumulazioni è previsto il pagamento della somma prevista dalla tariffa stabilita dall'Ente con apposito atto.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite nei soli casi previsti dalla legge, ovvero - ai sensi dell'art. 1, co. 7 bis, D.L. 392/2000- nei casi di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

34 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Tecnico al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.

Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

35 Trasporto funebre

Il trasporto funebre è effettuato esclusivamente da soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto ed è accompagnato, secondo i casi, dal modulo regionale per il trasporto della salma, ovvero dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione e dal verbale di chiusura feretro per il trasporto di cadavere rilasciato e redatto secondo le previsioni della vigente normativa regionale. In quest'ultimo caso, l'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Il trasporto di salma avviene nei casi e nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa regionale, esclusivamente fra comuni entrambi appartenenti al territorio della Regione.

Ogni trasporto di cadavere, di resti mortali o di ceneri, sia all'interno del comune che fra comuni, anche appartenenti a Regioni diverse, avviene nel rispetto della vigente normativa regionale e statale e deve essere previamente autorizzato.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo, su domanda presentata dagli interessati, previa acquisizione, in caso di trasporto di cadavere, dell'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione e del verbale di chiusura del feretro su modulo regionale.

Per il trasporto di resti mortali o ceneri non si applicano le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

I trasporti all'estero sono regolati dalla normativa nazionale e dalle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

Il trasporto funebre è un servizio a titolo oneroso a carico di chi lo richiede o lo dispone. .

36 Trasporto della salma

Nel rispetto della vigente normativa regionale, per trasporto della salma si intende il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla camera mortuaria della struttura sanitaria;
- all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
- all'abitazione propria o dei familiari.

Il trasporto della salma avviene previo rilascio della certificazione medica prevista dalla vigente normativa regionale dalla quale risulti che può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica su modello approvato dalla Giunta Regionale.

Il trasferimento è effettuato mediante un contenitore non sigillato, in condizioni tali che non siano ostacolate eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

37 Percorso del trasporto e disciplina del corteo

L'Ufficio Tecnico Comunale stabilisce l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste e di trasporto nel rispetto degli orari stabiliti dall'articolo 38.

Per la ricezione di ossa o ceneri può essere autorizzato l'ingresso anche in orari diversi che devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero come previsto per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso.

In caso di particolari cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro secondo il Regolamento.

38 Orari dei funerali

L'orario dei funerali è così stabilito:

dal 1 gennaio al 21 giugno e dal 21 settembre al 31 dicembre:

- ore 09.00 – ore 11.00 – ore 14.00 – ore 15.30;

dal 22 giugno al 20 settembre:

- ore 09.00 – ore 11.00 – ore 15.00 – ore 16.30.

Il giorno e l'orario del funerale devono essere prenotati esclusivamente tramite la piattaforma web "prenotazione funerale", sono quindi automaticamente confermati dopo che sono stati inseriti i dati del defunto, nel rispetto dell'art. 12 precedente e dell'art. 8 del DPR 285/1990.

Le cerimonie funebri possono essere svolte solo nei giorni di lunedì martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato.

Nei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto non si effettuano le cerimonie funebri.

CAPITOLO IV

Cremazione

39 Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà del defunto, espressa secondo le modalità previste dalla vigente normativa statale, così come richiamata ed attuata dalla legislazione regionale, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo su modello predisposto dalla Giunta regionale.

Al fine di ricevere la manifestazione di volontà alla cremazione, qualora gli aventi titolo siano oggettivamente impossibilitati a recarsi in Comune, l'Ufficiale dello Stato civile si reca presso il loro domicilio nel rispetto e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta delle firme a domicilio.

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, di resti mortali o ossei derivanti da esumazione o estumulazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di sepoltura previa acquisizione della documentazione prevista dalla legge.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il processo verbale contenente la manifestazione di volontà alla cremazione degli aventi titolo acquisito dal comune di residenza degli stessi è trasmesso al comune di decesso del defunto per via telematica.

Nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli aventi titolo, situato in regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il comune di decesso accetterà - in luogo del processo verbale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nei casi di defunto non residente in stato di indigenza, o in caso di stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari e per il quale è prevista la gratuità del servizio, l'ufficiale dello stato civile informa il comune di ultima residenza del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione affinché provveda al pagamento.

40 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna di materiale resistente e sigillata.

Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di un solo cadavere e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.

A richiesta degli interessati e in base a stipula della relativa concessione, l'urna è collocata in uno dei cimiteri comunali in apposita nicchia, colombario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Qualsiasi modifica della collocazione dell'urna è annotata nel registro di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 285/1990.

La consegna dell'urna cineraria dal crematorio è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi titolo indicante la destinazione finale delle ceneri: la dichiarazione è conservata in copia presso il crematorio ed il comune di decesso e, in caso di trasferimento delle ceneri, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio.

41 Affidamento dell'urna contenente le ceneri

L'affidamento dell'urna ai familiari del defunto avviene nel rispetto dei principi e delle modalità prescritte dalla vigente normativa statale, così come attuata e disciplinata dalle disposizioni regionali.

L'affidamento può essere disposto anche per ceneri precedentemente tumulate in uno dei cimiteri comunali o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I familiari presentano la richiesta e la dichiarazione di affidamento all'ufficio di stato civile del comune su modulo conforme a quello predisposto dalla normativa regionale. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna è temporaneamente tumulata in uno dei cimiteri comunali.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'urna contenente le ceneri sarà custodita nel luogo di residenza dell'affidatario unitamente alla dichiarazione di affidamento sottoscritta dagli aventi diritto.

In caso di trasferimento di residenza, l'affidatario dovrà munirsi di apposita autorizzazione al trasporto da accompagnarsi alla dichiarazione di cui all'articolo 40, ultimo comma, Reg.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, l'urna può essere trasferita in uno dei cimiteri comunali per essere tumulata o per il conferimento in cinerario comune.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

42 Dispersione delle ceneri

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile secondo la vigente normativa statale e regionale.

L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anche per ceneri già tumulate in uno dei cimiteri comunali alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 6/2004, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegata la dichiarazione su modulo conforme alla normativa regionale nella quale deve essere indicato la persona ed il luogo in cui si procederà alla dispersione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Qualora il defunto abbia manifestato la volontà alla dispersione senza indicarne il luogo, questo è individuato dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze del Cimitero di San Vigilio.

La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che nel nel Giardino delle rimembranze del Cimitero di S. Vigilio e nel Cinerario comune, in natura ovvero in aree private. In quest'ultimo caso, la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPITOLO V Norme Tecniche

43 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri dovrà rispettare le disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile del Settore Tecnico. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

E' fatto divieto di eseguire lavori edilizi all'interno dei cimiteri nella giornata di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la giornata della Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune. Alle operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e monumenti dovrà essere presente il tumulatore al fine di verificarne la conformità all'autorizzazione concessa ed al presente regolamento.

La struttura esterna dei loculi deve essere lasciata inalterata e la pietra di sepoltura utilizzata per le iscrizioni deve essere quella fornita dal Comune. Le lastre di marmo eventualmente sostituite, perché non idonee all'uso, dovranno essere del medesimo tipo. E' vietato l'uso di altri tipi di marmo.

44 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale che presta servizio nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale è altresì tenuto:

1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
4. a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la custodia dei cadaveri;
5. a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
6. a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
7. a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
8. a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
9. a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.
10. a eseguire gli sterri e alla sepoltura delle salme;
11. ad avvertire il Responsabile del Settore Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
12. a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile del Settore Tecnico;
13. a portare l'uniforme fornita dal Comune durante i funerali;

Al personale suddetto è vietato:

1. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
4. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPITOLO VI

Norme transitorie - Disposizioni finali

45 Assegnazione gratuita di sepolture

La Giunta Comunale può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione in caso:

- di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- di cadaveri, resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

46 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

47 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

48 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.